

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 288

35° anno

5 novembre 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
92/C 288/01	ECU.....	1
92/C 288/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
92/C 288/03	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio.....	3
92/C 288/04	Avviso dell'imminente scadenza di una misura antidumping	4
92/C 288/05	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	5
92/C 288/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91]	5
92/C 288/07	Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91]	6
92/C 288/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.266 — Rhône Poulenc Chimie/SITA)	6
92/C 288/09	Aiuti di Stato — Aiuto n. C 26/92 (755/91) — Italia	7

(segue)

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

92/C 288/10	Sentenza della Corte (prima sezione), del 1° ottobre 1992, nel procedimento C-201/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Metz): Bernard Grisvard e Georges Kreitz contro Association pour l'emploi dans l'industrie e le commerce (Assedic) della Mosella (<i>Sicurezza sociale — Lavoratori frontalieri — Prestazioni di disoccupazione — Base di calcolo</i>)	9
92/C 288/11	Sentenza della Corte (seconda sezione), dell'8 ottobre 1992, nel procedimento C-143/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrecht-bank di Breda): Procedimento penale contro Leendert Van der Tas (<i>Agricoltura — Sostanze ad azione ormonica — Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 86/469/CEE</i>) . . .	9
92/C 288/12	Causa C-358/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Be-roep di Amsterdam con ordinanza 30 giugno 1992, nella causa R. Diaz Rosas, resi-dente a Madroñera (Spagna), contro Bestuur van de Sociale verzekeringsbank	10
92/C 288/13	Causa C-359/92: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 14 settembre 1992	10
92/C 288/14	Causa C-360/92 P: Ricorso della Publishers Association presentato il 17 settembre 1992 avverso la sentenza pronunciata il 9 luglio 1992 dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-66/89 tra la Publishers Association e la Commissione delle Comunità europee	11
92/C 288/15	Causa C-367/92: Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 21 settembre 1992	13
92/C 288/16	Causa C-371/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efe-teio di Atene con ordinanza 29 maggio 1992, nella causa Stato ellenico, rappresen-tato dai ministri dell'Agricoltura e dell'Economia contro società per azioni Ellinika Dimitriaka Anonymos Etaireia	14
92/C 288/17	Causa C-372/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du tra-vail di Bruxelles, con sentenza 17 settembre 1992, nella causa Auditeur du travail di Bruxelles contro Scuvera e Institut national d'assurance maladie-invalidité	15

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

92/C 288/18	Causa T-68/92: Ricorso del sig. Dimitrios Coussios contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1992	15
92/C 288/19	Causa T-69/92: Ricorso del sig. Willy Seghers contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1992	16
92/C 288/20	Causa T-73/92: Ricorso della sig.ra Helene Goyens de Heusch contro la Commis-sione delle Comunità europee, presentato il 22 settembre 1992	17

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Parlamento europeo

Corte di giustizia

92/C 288/21 Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale 19

Commissione

92/C 288/22 Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione 20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

4 novembre 1992

(92/C 288/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5020	Dollaro USA	1,26066
Corona danese	7,55768	Dollaro canadese	1,56877
Marco tedesco	1,96916	Yen giapponese	154,620
Dracma greca	255,398	Franco svizzero	1,75863
Peseta spagnola	140,185	Corona norvegese	8,01278
Franco francese	6,66450	Corona svedese	7,40892
Sterlina irlandese	0,745735	Marco finlandese	6,20625
Lira italiana	1680,28	Scellino austriaco	13,8560
Fiorino olandese	2,21511	Corona islandese	73,5219
Scudo portoghese	175,396	Dollaro australiano	1,82441
Sterlina inglese	0,809156	Dollaro neozelandese	2,40127

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(92/C 288/02)

[Stabiliti il 3 novembre 1992 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	1,957	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Béziers	3,035	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,103	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,116	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Nîmes	3,040	Villarrobledo	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione	Bari	2,365
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,200
Treviso	2,420	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	2,557
Prezzo rappresentativo	3,015	Prezzo rappresentativo	2,237
R II			<hr/> ECU/hl <hr/>
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	38,230
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	37,729
Falset	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Jumilla	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	37,906
Navalcarnero	1,899		
Requena	nessuna quotazione	A III	
Toro	nessuna quotazione ⁽¹⁾	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Villena	nessuna quotazione ⁽¹⁾	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Bastia	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,420		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	3,575		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,768		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	46,725		

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**

**Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del
Consiglio**

(92/C 288/03)

Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: ottobre 1992

Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 1993

	Bruxelles (FB)	Copenaghen (Dkr)	Francoforte (DM)	Atene (Dra)	Madrid (Pta)	Parigi (FF)	Dublino (£ Irl)	Milano/Roma (Lit)	Amsterdam (Fl)	Lisbona (Esc)	Londra (£)
100 FB	100	18,7367	4,85530	629,906	345,703	16,4712	1,84745	4 282,13	5,46526	432,779	1,97944
100 Dkr	533,712	100	25,9133	3 361,88	1 845,06	87,9088	9,86006	22 854,3	29,1688	2 309,80	10,5645
100 DM	2 059,61	385,902	100	12 973,6	7 120,12	339,242	38,0502	88 195,1	112,563	8 913,55	40,7686
100 Dra	15,8754	2,97452	0,770798	100	54,8817	2,61487	0,293290	679,806	0,867632	68,7054	0,314243
100 Pta	28,9266	5,41988	1,40447	182,210	100	4,76455	0,534403	1 238,67	1,58091	125,188	0,572582
100 FF	607,120	113,754	29,4775	3 824,28	2 098,83	100	11,2162	25 997,7	33,1807	2 627,49	12,0176
1 £ Irl	54,1287	10,1419	2,62811	340,960	187,125	8,91565	1	2 317,86	2,95828	234,258	1,07144
1 000 Lit	23,3528	4,37555	1,13385	147,101	80,7315	3,84649	0,431432	1 000	1,27629	101,066	0,462254
100 Fl	1 829,74	342,832	88,8392	11 525,6	6 325,46	301,380	33,8035	78 351,8	100	7 918,72	36,2185
100 Esc	23,1065	4,32939	1,12189	145,549	79,8798	3,80591	0,426880	989,450	1,26283	100	0,457378
1 £	50,5195	9,46567	2,45287	318,225	174,647	8,32116	0,933321	2 163,31	2,76102	218,638	1

1. Il regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio stabilisce che il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete i quali sono comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.

2. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;
- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;
- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;
- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

Avviso dell'imminente scadenza di una misura antidumping

(92/C 288/04)

1. La Commissione informa che, fatta eccezione per i casi in cui si procede ad un riesame in conformità della procedura sottomenzionata, la misura antidumping sottoelencata scadrà entro i prossimi sei mesi ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

2. Procedura

Le parti notoriamente interessate possono presentare una richiesta scritta di riesame corredata di elementi di prova sufficienti per dimostrare che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio. Esse possono inoltre rendere noto per iscritto il loro punto di vista e chiedere di essere intese dalla Commissione, purché ritengano che il risultato della procedura possa riguardarle e che esistano particolari motivi per giustificare l'audizione.

3. Termine

Le richieste di riesame e di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale Relazioni esterne (divisione I.C.2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Se la richiesta di riesame della misura non sarà pervenuta in forma adeguata entro il termine sopraindicato la Commissione potrà non tenerne conto e la misura in questione scadrà automaticamente a norma dell'articolo 15 (1) del regolamento sopracitato.

4. Qualora la Commissione abbia l'intenzione di riesaminare la misura, un avviso in tal senso verrà pubblicato prima della fine del relativo periodo di cinque anni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La misura rimarrà in vigore in attesa del risultato del riesame.

5. Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento sopracitato.

Prodotto	Paese d'origine o di esportazione	Misura	Riferimento
Catene a rulli per biciclette	Repubblica popolare cinese	Dazio	Regolamento (CEE) n. 1198/88 (GU n. L 115 del 3. 5. 1988)

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Telex Comeu B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)**(Classificazione delle merci)**

(92/C 288/05)

Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 ⁽²⁾

Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee ⁽³⁾ sono modificate come segue:

Pagina «Capitolo 29/10»

Il testo seguente è inserito:

«2939 10 00 Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti

Sono ugualmente compresi in questa sottovoce:

«Concentrati di paglia di papavero» il cui tenore totale di alcaloidi è uguale o superiore a 80 % in peso, calcolato sulla sostanza secca.»

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

⁽³⁾ Il testo delle note esplicative è attualmente disponibile in tutte le versioni linguistiche, tranne le versioni danese e greca che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91]

(92/C 288/06)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 ⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0250	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	Messico	695 000
10.0595	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti	Cina	4 400 000

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91]

(92/C 288/07)

In virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 ⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 ⁽²⁾, la Commissione comunica che, dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingentale	Data di esaurimento
40.0070 (1. 7-31. 12. 1992)	7	Indonesia	486 000 pezzi	5. 10. 1992

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. IV/M.266 — Rhône Poulenc Chimie/SITA)

(92/C 288/08)

1. In data 23 ottobre 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Rhône Poulenc Chimie SA, filiale della società Rhône Poulenc SA, e SITA, filiale della società Lyonnaise des Eaux-Dumez, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, il controllo in comune della nuova impresa comune costituita.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Rhône Poulenc Chimie: prodotti intermedi organici e minerali, specialità chimiche;
- per SITA: raccoglie, divide e tratta rifiuti non tossici, compresi i rifiuti domestici;
- per l'impresa comune: incenerimento e disintossicazione di speciali rifiuti industriali per conto di terzi.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telefax (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.266 — Rhône Poulenc Chimie/SITA, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

AIUTI DI STATO

Aiuto n. C 26/92 (755/91)

Italia

(92/C 288/09)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, trasmessa agli altri Stati membri ed agli altri interessati, concernente gli aiuti che l'Italia intende accordare a favore del settore della frutta in guscio

Con la lettera riportata in appresso, la Commissione ha comunicato al governo italiano che intende avviare la procedura.

«Con lettera del 28 novembre 1991, registrata il 13 dicembre 1991, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione le misure in oggetto, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

In risposta alla domanda della Commissione del 3 febbraio 1992 e del 7 maggio 1992, le autorità italiane hanno comunicato, con lettere del 6 marzo 1992 e del 5 giugno 1992, delle informazioni complementari.

Si tratta di un programma per il miglioramento qualitativo delle produzioni di frutta in guscio il cui costo globale è di 11 miliardi di lire.

Per ciò che concerne gli aiuti per la definizione delle varietà, per la promozione della concentrazione dell'offerta e per la costituzione di un osservatorio tecnico-econo-

mico, la Commissione informa il governo italiano di non avere obiezioni riguardo alle regole di concorrenza del trattato.

Per prendere questa posizione, la Commissione ha considerato che:

- gli aiuti alle campagne pubblicitarie sono concessi in conformità alle disposizioni comunitarie degli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli (GU n. L 302 dell'11. 12. 1987, pag. 6);
- le azioni di ricerca sono realizzate nell'interesse generale del settore e i risultati saranno diffusi tra gli operatori economici del suddetto settore;
- il programma in oggetto si svolgerà solamente per un anno, periodo che corrisponde a quello durante il quale, in Italia, nessuna associazione di produttori nel settore interessato era riconosciuta ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia.

Per ciò che riguarda l'aiuto per l'elaborazione, da parte dell'Osservatorio tecnico-economico, di progetti relativi a nuovi programmi di intervento, la Commissione richiede alle autorità italiane la notifica di questi progetti, una volta elaborati ed approvati, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Per ciò che riguarda l'aiuto all'assistenza tecnica per il condizionamento e l'aiuto all'assistenza finanziaria per coprire i costi di raccolta, tali aiuti, sulla base delle informazioni poco precise fornite dalle autorità italiane, si presentano come aiuti che non sembrano comportare un miglioramento strutturale e che sono di conseguenza aiuti al funzionamento, contrari alla pratica costante della Commissione in materia di applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato; tali misure conducono direttamente alla diminuzione artificiale dei prezzi di costo e al miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio per i produttori interessati rispetto ad altri produttori degli altri Stati membri che non usufruiscono di aiuti analoghi.

Ne consegue che tali misure sono atte a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri; esse rispondono, pertanto, alle condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1, senza poter beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del trattato.

Tali misure costituiscono inoltre un'infrazione al regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽¹⁾ relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, così come ai regolamenti (CEE) n. 789/89 ⁽²⁾ e (CEE) n. 2159/89 ⁽³⁾, riguardanti delle misure specifiche per la frutta in guscio e le carrube.

Questa regolamentazione, per quel che riguarda misure diverse da quelle normalmente accettate dalla Commissione in ragione, per esempio, della loro natura strutturale, deve, infatti, essere considerata come un sistema completo ed esauriente, che esclude qualsiasi possibilità per gli Stati membri di adottare misure complementari. L'aiuto all'assistenza tecnica per il condizionamento e l'aiuto all'assistenza finanziaria per coprire i costi di raccolta non possono quindi beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Ciò premesso, la Commissione ha deciso di avviare nei confronti delle misure previste la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Alla luce delle osservazioni che precedono, nel quadro della suddetta procedura, la Commissione invita il governo italiano a trasmetterle le proprie osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente lettera.

La Commissione informa inoltre il governo italiano che analogo invito sarà rivolto agli altri Stati membri nonché agli altri interessati, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione rammenta al governo italiano che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, al provvedimento in esame non può essere data esecuzione prima che la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione richiama altresì all'attenzione del governo italiano la lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 relativamente agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che gli aiuti illegalmente concessi, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, possono essere anticipi del FEAOG o dell'imputazione al bilancio del FEAOG stesso delle spese relative alle misure nazionali che coinvolgono direttamente misure comunitarie.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in parola, entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate all'Italia.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 del 21 dicembre 1990 (GU n. L 375 del 31. 12. 1990).

⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 1° ottobre 1992

nel procedimento C-201/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Metz): Bernard Grisvard e Georges Kreitz contro Association pour l'emploi dans l'industrie e le commerce (Assedic) della Mosella ⁽¹⁾

(Sicurezza sociale — Lavoratori frontalieri — Prestazioni di disoccupazione — Base di calcolo)

(92/C 288/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-201/91, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE dal Tribunal de grande instance di Metz (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bernard Grisvard, Georges Kreitz e Association pour l'emploi dans l'industrie e le commerce (Assedic) della Mosella, interveniente volontaria dinanzi al giudice nazionale: Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie e le commerce (Unedic), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 68, n. 1, e 71, n. 1, lett. a), sub ii) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e dell'art. 107, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificati e codificati dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, (CEE) n. 2001/83 ⁽²⁾, la Corte (prima sezione), composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione; G. C. Rodríguez Iglesias e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 1° ottobre 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 68, n. 1, e 71, n. 1, lett. a), sub ii) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che l'organismo dello Stato di residenza, incaricato di versare le indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in disoccupazione totale non può applicare alla retribuzione che serve come base per il calcolo di dette indennità i massimali esistenti nello Stato di occupazione.

- 2) L'art. 107 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, dev'essere interpretato nel senso che, fino all'entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249/92, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72, per il calcolo delle indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in disoccupazione totale, l'ultima retribuzione percepita nello Stato di occupazione doveva essere convertita in base al corso ufficiale del giorno del pagamento.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

dell'8 ottobre 1992

nel procedimento C-143/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Breda): Procedimento penale contro Leendert Van der Tas ⁽¹⁾

(Agricoltura — Sostanze ad azione ormonica — Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 86/469/CEE)

(92/C 288/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-143/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arrondissementsrechtbank di Breda (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente nei confronti di Leendert Van der Tas, domanda vertente sull'interpretazione

⁽¹⁾ GU n. C 234 del 7. 9. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. C 180 dell'11. 7. 1991.

delle direttive del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica ⁽¹⁾, 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ⁽²⁾ e 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche ⁽³⁾, la Corte (seconda sezione), composta dai signori J. L. Murray, presidente di sezione; G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 ottobre 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le direttive del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, e 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, devono essere interpretati nel senso che esse ostano a che la normativa di uno Stato membro vieti di detenere o possedere animali ai quali sia stata somministrata una qualsiasi sostanza ad effetto estrogeno, androgeno, gestageno o tireostatico, sempreché un simile divieto non precluda l'applicazione delle deroghe previste dalle suddette direttive.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Amsterdam con ordinanza 30 giugno 1992, nella causa R. Diaz Rosas, residente a Madroñera (Spagna), contro Bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-358/92)

(92/C 288/12)

Con ordinanza 30 giugno 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 settembre 1992, nella causa R. Diaz Rosas, residente a Madroñera (Spagna), contro Bestuur van de Sociale verzekeringsbank, il Raad van Beroep di Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 78, n. 2, prima frase e sub b) ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

che una norma nazionale quale l'art. 6, primo comma, prima frase e sub a) della Algemene Kinderbijslagwet (legge generale sugli assegni familiari), in base alla quale solo i residenti nei Paesi Bassi sono assicurati ai sensi della stessa legge, non può essere opposta a chi ha effettivamente a carico l'orfano e al pari dell'orfano risiede sul territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, mentre l'interessato in base all'art. 78 ha diritto in via di principio all'assegno familiare (complementare) conformemente alla normativa olandese.

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 14 settembre 1992

(Causa C-359/92)

(92/C 288/13)

Il 14 settembre 1992 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, Willemombler Str. 76, D-53000 Bonn 1, e dall'avv. Joachim Sedemund, Heumarkt 14, D-5000 Colonia 1, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Annullare l'art. 9 della direttiva (CEE) del Consiglio 29 giugno 1992, 92/59/CEE, relativa alla sicurezza dei prodotti ⁽¹⁾, in quanto autorizza la Commissione a adottare, in riferimento ad un determinato prodotto, una decisione con la quale si impone agli Stati membri, in forza dell'art. 6, n. 1, lettere d) — h), della direttiva, l'obbligo di adottare provvedimenti urgenti;
2. condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti

— Insussistenza di un fondamento giuridico: l'art. 100 A del Trattato CEE, menzionato come fondamento giuridico, ed in particolare il suo n. 5, non costituisce né per il suo tenore letterale, né per la sua collocazione nella struttura del Trattato, né per la sua «ratio», un fondamento giuridico per il conferimento alla Commissione dei poteri previsti nell'art. 9 della

⁽¹⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

direttiva. Alla luce del tenore letterale dell'art. 100 A, n. 5, il procedimento di controllo non ha altra funzione se non quella di verificare l'ammissibilità di provvedimenti eventualmente adottati dagli Stati membri; esso può concludersi pertanto solo con una declaratoria — paragonabile ad un parere motivato ex art. 169 del Trattato CEE — non invece con una notificazione di ordini impartiti ad uno Stato membro.

L'armonizzazione delle normative disciplinata nell'art. 100 A del Trattato CEE si riferisce soltanto all'attività legislativa degli Stati membri. L'art. 9 della direttiva impugnata intende invece attribuire alla Commissione delle competenze con riferimento all'applicazione del diritto trasposto al caso singolo. Per questo sarebbe stato necessario, come per qualsiasi attività amministrativa della Comunità, uno specifico fondamento giuridico. Stando alla sua ratio, l'art. 100 A, n. 5 mira alla salvaguardia delle prerogative degli Stati membri. Il potere di agire riservato agli Stati membri verrebbe rimesso in discussione, in caso di erronea interpretazione di questa norma attributiva di competenze alla Commissione.

- Violazione del principio di proporzionalità: i poteri concessi alla Commissione con la norma censurata non costituiscono il mezzo che arrechi minore pregiudizio agli interessi degli Stati membri. Il rimedio giurisdizionale previsto (il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato CEE, ed, eventualmente, la domanda di provvedimenti urgenti), non implica tempi particolarmente più lunghi, se si considera che per impartire degli ordini agli Stati membri ai sensi dell'art. 11 della direttiva sulla sicurezza dei prodotti è previsto un procedimento che può richiedere, complessivamente, fino a sei settimane.

Ricorso della Publishers Association presentato il 17 settembre 1992 avverso la sentenza pronunciata il 9 luglio 1992 dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-66/89 tra la Publishers Association e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-360/92 P)

(92/C 288/14)

Il 17 settembre 1992 la Publishers Association (Associazione degli editori), rappresentata dagli avv.ti Jeremy Lever, QC, del Bar d'Inghilterra e del Galles, Mark Pelling, barrister del Bar d'Inghilterra e del Galles, e Robin Griffith, solicitor, dello studio Clifford Chance, Londra,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 9 luglio 1992 dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-66/89 tra la Publishers Association e la Commissione delle Comunità europee.

La Publishers Association conclude che la Corte voglia:

- a) annullare la sentenza impugnata;
- b) accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale di primo grado, ed in particolare
 - i) annullare l'art. 2 della decisione ⁽¹⁾ nella parte in cui ha negato l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3 ai Net Book Agreements (accordi per la vendita dei libri a prezzo netto) nonché agli altri regolamenti e decisioni correlati cui si fa riferimento nell'art. 1 della decisione;
 - ii) annullare gli artt. 2, 3 e 4 della decisione;
- c) condannare la Commissione a rifondere alla Publishers Association le spese sostenute per il ricorso, per l'impugnazione e per il procedimento dinanzi alla Corte per l'adozione di provvedimenti interinali.

Mezzi e principali argomenti

La Publishers Association censura la sentenza del Tribunale di primo grado per i seguenti motivi:

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha qualificato il Net Book Agreement come un sistema collettivo di prezzi imposti.
- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la tesi della Publishers Association secondo la quale la decisione della Commissione Libri olandesi ⁽²⁾ è irrilevante ai fini della valutazione della causa Publi-

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 12 dicembre 1988, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/27.393 e IV/27.394, Publishers Association — Accordi per la vendita dei libri a prezzo netto, GU n. L 22 del 26. 1. 1989, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione 25 novembre 1981, 82/123/CEE, GU n. L 54 del 25. 2. 1982, pag. 36.

shers Association; il Tribunale ha comunque errato nel ritenere che il principio che si ricava dalla decisione della Commissione Libri olandesi fosse in ogni caso applicabile agli argomenti dedotti dalla Publishers Association a sostegno della propria domanda di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato CEE. Gli accordi di cui alla causa Libri olandesi erano stati esattamente qualificati come un sistema collettivo di prezzi imposti poiché, tra l'altro, essi prevedevano che le parti contraenti applicassero prezzi imposti ad ognuna delle loro pubblicazioni, ne vietavano la disapplicazione e ponevano restrizioni alle parti in ordine ai soggetti con i quali esse erano libere di trattare. Nessuna norma del genere, per contro, è rinvenibile nel Net Book Agreement.

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha accolto la tesi della Commissione secondo la quale si poteva sostenere la non indispensabilità del Net Book Agreement ai fini del conseguimento degli scopi prefissi, senza tuttavia prendere posizione sul problema se gli scopi del Net Book Agreement fossero stati in pratica conseguiti.

- Pur avendo correttamente dichiarato, nel punto 73 della motivazione della sentenza, che: «ai sensi dell'art. 85, n. 3 (...), l'esenzione può essere concessa soltanto se, tra l'altro, l'accordo non abbia l'effetto di imporre alle imprese interessate restrizioni non indispensabili al conseguimento dello scopo, enunciato al n. 3, di promuovere il progresso tecnico o economico permettendo di ripartire equamente il conseguente profitto», il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato detto principio in sede di valutazione del ricorso della Publishers Association, ed erroneamente ha preso in considerazione il criterio dell'indispensabilità senza tenere in adeguato conto le seguenti circostanze:

i) quali fossero gli scopi del Net Book Agreement;

ii) se ed in quale misura essi fossero stati raggiunti;

iii) se, come ed in quale misura essi potessero essere raggiunti con altri metodi.

- Erroneamente il Tribunale di primo grado ha attribuito alla Publishers Association la tesi secondo la quale la dichiarazione della Restrictive Practices Court del Regno Unito circa l'indispensabilità del Net Book Agreement sarebbe stata applicabile al commercio internazionale dei libri; la Publishers Association infatti, lungi dall'aver sostenuto detta tesi, ha invece costantemente affermato soltanto che il contenuto e le conclusioni della decisione della Restrictive Practices Court erano rilevanti tanto in Irlanda quanto nel Regno Unito. Il Tribunale di primo grado ha quindi frainteso quanto effettivamente argomentato in proposito dalla Publishers Association.

- Erroneamente il Tribunale di primo grado ha concluso, facendo riferimento al punto 43 della decisione, che la Commissione non ha ignorato le pronunce della Restrictive Practices Court, laddove, al contrario, come dichiarato dal presidente della Corte al punto 29 dell'ordinanza emanata il 13 giugno 1989 in relazione alla richiesta da parte della Publishers Association di provvedimenti interinali: «la Commissione procede (...) alla valutazione del carattere indispensabile degli accordi considerati, senza tener conto dei giudizi formulati dal menzionato giudice nazionale».

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la tesi della Publishers Association secondo la quale la Commissione era obbligata a prendere nella dovuta considerazione gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza del 1962 della Restrictive Practices Court, affermando che le prassi giudiziarie nazionali non possono prevalere sulle norme sulla concorrenza sancite dal Trattato, poiché detta asserzione, quantunque corretta, non era pertinente alla tesi della Publishers Association secondo la quale, in particolare, le risultanze probatorie e gli altri materiali contenuti nella sentenza del 1982 della Restrictive Practices Court potevano legittimamente essere utilizzati dalla Publishers Association come mezzi di prova a sostegno della propria domanda di esenzione del Net Book Agreement ai sensi dell'art. 85, n. 3 del trattato CEE.

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la tesi della Publishers Association secondo la quale la Commissione era obbligata a tenere nella dovuta considerazione gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza del 1982 della Restrictive Practices Court, con riferimento alla dichiarazione di quest'ultima che la Publishers Association non aveva, nel giudizio dinanzi ad essa, provato che l'abolizione del

Net Book Agreement avrebbe determinato un sostanziale declino delle esportazioni, poiché la Publishers Association non ha mai sostenuto dinanzi alla Commissione o al Tribunale di primo grado che una diminuzione delle esportazioni verso l'Irlanda o altrove avrebbe determinato il crollo del Net Book Agreement nel Regno Unito, come parzialmente riconosciuto dallo stesso Tribunale di primo grado al punto 82 della motivazione della propria sentenza.

- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha respinto la domanda della Publishers Association, disattendendo un preteso argomento secondo il quale il Net Book Agreement sarebbe fallito se la sua applicazione fosse stata circoscritta al mercato nazionale, dato che un siffatto argomento non è mai stato dedotto dalla Publishers Association, né dinanzi al Tribunale di primo grado né dinanzi alla Commissione, come riconosciuto dal Tribunale stesso al punto 82 della motivazione della propria sentenza.
- Il Tribunale di primo grado ha manifestamente errato nel ritenere che, essendo la Publishers Association un'associazione di editori stabilita nel Regno Unito, non avrebbe potuto far valere gli effetti negativi verificatisi in Irlanda.
- Il Tribunale di primo grado erroneamente ha considerato ciascuno dei quattro argomenti dedotti dalla Publishers Association a dimostrazione dell'indispensabilità del Net Book Agreement in modo separato, laddove, secondo la tesi della Publishers Association, l'effetto cumulativo dei problemi illustrati in ciascuno dei quattro argomenti era quello di impedire la fissazione individuale dei prezzi, e perciò il Net Book Agreement era indispensabile al conseguimento degli obiettivi del sistema sia nel Regno Unito sia in Irlanda.
- Il Tribunale di primo grado non ha tenuto nell'adeguata considerazione: i) la mancata considerazione, da parte della Commissione, della propria politica industriale e commerciale, e/o ii) la contraddittorietà tra il contenuto della decisione e le affermazioni di principio della Commissione nelle comunicazioni ufficiali al Consiglio.

Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 21 settembre 1992

(Causa C-367/92)

(92/C 288/15)

Il 21 settembre 1992 la Repubblica francese, rappresentata dai sigg. Edwige Belliard e Géraud de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata di Francia, boulevard du Prince Henry 9, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 luglio 1992, SG(92) D/9508, relativa ai conferimenti in linea capitale ed agli aiuti allo sviluppo della ricerca a favore della Bull, società che opera nel settore informatico, in quanto questa equipara a degli aiuti statali i conferimenti pubblici alla società Bull del 1991 e del 1992 ed impone una notificazione sistematica alla Commissione delle future dotazioni in capitale a questa società;
- condannare la convenuta alle spese processuali.

Mezzi e principali argomenti

- Errore manifesto e carenza di motivazione, non avendo la Commissione sufficientemente dimostrato che i conferimenti pubblici in linea capitale alla società Bull costituiscono aiuti statali ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE:
- La Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione circa la redditività intrinseca della progettata ristrutturazione. Infatti, il costo del piano dettagliato di ristrutturazione presentato alla Commissione ammontava a 4 miliardi di franchi francesi, con un periodo di ammortamento di due anni. Quanto al miglioramento del margine operativo previsto di 4,7 miliardi di franchi francesi, meno del 10 % doveva provenire da un incremento delle vendite e presentare quindi una qualche incertezza. Peraltro, a parte gli effetti connessi alla dinamica dell'attività nel 1991 (la quale ha registrato una grave recessione sui mercati principali della Bull, mentre gli esperti mondiali prevedevano una crescita del 5 % del mer-

cato complessivo che è stata soltanto dell'1,8 %), gli obiettivi del piano di ristrutturazione della Bull sono stati conseguiti e perfino superati nell'anno 1991.

— Basando la sua decisione su una proiezione dei risultati del gruppo Bull fino all'anno 2005, senza che il governo francese sia stato posto in grado di commentarne i risultati, la Commissione ha violato i diritti della difesa.

— Il confronto fra i provvedimenti adottati ed i risultati di gestione conseguiti dalla Bull con quelli degli altri grandi gruppi del settore informatico, durante il periodo di turbativa che attraversa questa industria, dimostra la razionalità della decisione delle autorità francesi.

— La Commissione non ha neppure tenuto conto dell'ingresso nel capitale della Bull durante il periodo considerato delle società NEC e IBM, né della partecipazione della NEC alla seconda operazione di ricapitalizzazione dell'impresa pubblica. In tal modo essa non ha, in particolare, tenuto fede a quanto ha enunciato nella sua comunicazione del 1984 relativa all'applicazione degli artt. 92 e 93 alle partecipazioni pubbliche. Il governo francese ritiene che, ove la comunicazione del 1984 non abbia alcun carattere vincolante e la Commissione abbia facoltà di derogarvi, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, come pure quello dell'effetto pratico connesso ad un simile atto, impongano perlomeno che la Commissione comunichi le ragioni per le quali ha ritenuto, in occasione dell'esame di un determinato progetto di aiuti, di doversi discostare dal contenuto della sua comunicazione.

— Incompetenza della Commissione, in quanto la decisione impugnata impone alle autorità francesi un obbligo di previa notificazione sistematica dei futuri conferimenti in linea capitale alla società Bull che eccedano i limiti che discendono dall'art. 93, n. 3 del Trattato CEE: l'obbligo di cui all'art. 93, n. 3 del Trattato CEE non può essere ampliato fino a ricomprendervi il complesso dei progetti di intervento finanziario degli Stati membri, in particolare di quelli in relazione ai quali detti Stati avrebbero fondati motivi per ritenere che non presentino il carattere di aiuti statali, in quanto la Commissione o la Corte stesse abbiano già in precedenza escluso tale carattere in riferimento a provvedimenti analoghi. Sebbene l'art. 94 del Trattato abiliti in particolare il Consiglio ad individuare le categorie di aiuti esonerate dalla procedura di cui all'art. 93, n. 3, nessuna norma del

Trattato affida alla Commissione, peraltro priva di ogni competenza normativa in forza dell'art. 93, il compito di completare ed ampliare, attraverso una decisione individuale, gli «obblighi puntuali» imposti dall'art. 93, n. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio di Atene con ordinanza 29 maggio 1992, nella causa Stato ellenico, rappresentato dai ministri dell'Agricoltura e dell'Economia contro società per azioni Ellinika Dimitriaka Anonymos Etaireia

(Causa C-371/92)

(92/C 288/16)

Con ordinanza 29 maggio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1992, nella causa Stato ellenico contro società per azioni Ellinika Dimitriaka Anonymos Etaireia, con sede in Atene, il Dioikitiko Efeteio di Atene ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il telex della Commissione datato 24 luglio 1986, con il quale vengono estese alle esportazioni di prodotti verso i paesi terzi le tolleranze massime in materia di radioattività fissate per le importazioni degli stessi prodotti nella Comunità dal regolamento (CEE) n. 1706/86 sia valido e vincolante per gli Stati membri.
2. Se la Commissione ed i competenti organi nazionali abbiano il potere di interpretare, in mancanza di una disposizione formale, l'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2730/79 in vigore all'epoca [ora art. 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87] e di fissare per le esportazioni una disciplina analoga a quella delle importazioni per stabilire che cosa sia un prodotto di qualità sana, leale e mercantile oppure se, in materia di restituzioni, perché l'organo nazionale possa decidere che l'esportatore non ha diritto all'aiuto in base all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sia necessaria una disciplina comunitaria di carattere vincolante che fissi esattamente i casi in cui è esclusa la concessione delle restituzioni e più precisamente se, per escludere le restituzioni all'esportazione di prodotti la cui contaminazione radioattiva superi quella tollerata per le im-

portazioni degli stessi prodotti, fosse necessaria l'emanazione del regolamento (CEE) n. 3494/88.

3. Qualora si ritenga possibile giungere per via interpretativa al divieto di concedere le restituzioni quando i prodotti non sono sani, conformemente alle condizioni stabilite per l'importazione degli stessi prodotti negli Stati membri, se l'elemento unico ed esclusivo cui ci si deve riferire per determinare le caratteristiche del carico sia la dichiarazione di esportazione nel giorno della sua accettazione da parte delle autorità doganali, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3665/85, e se perciò, da quel momento, sia irrilevante per il pagamento delle restituzioni comunitarie la mescolanza del carico nelle stive della nave, posto che il prodotto esportato, nel quale non possono più essere distinte le diverse partite che lo compongono, non superi le tolleranze massime in materia di radioattività oppure se tale fatto renda necessaria la rettifica delle dichiarazioni di esportazione dopo la loro accettazione da parte delle autorità doganali.
4. Se le disposizioni dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3665/85 si riferiscano esclusivamente al calcolo delle restituzioni all'esportazione e non riguardino l'art. 13 del regolamento (CEE) n. 3365/87, che concerne l'esclusione della concessione del summenzionato aiuto comunitario quando i prodotti esportati non sono sani, col risultato che non è necessaria la rettifica delle relative dichiarazioni di esportazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Bruxelles, con sentenza 17 settembre 1992, nella causa Auditeur du travail di Bruxelles contro Scuvera e Institut national d'assurance maladie-invalidité

(Causa C-372/92)

(92/C 288/17)

Con sentenza 17 settembre 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1992, nella causa Auditeur du travail di Bruxelles contro Scuvera e Institut national d'assurance maladie-invalidité, la Cour du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Qualora il calcolo di una prestazione effettuata comparativamente sulla base della normativa nazionale (art. 76, quater, paragrafo 2 della legge 9 agosto 1963) e sulla base dell'art. 46, n. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ approdi allo stesso risultato, se tale prestazione, oltre la data di decorrenza del diritto, debba essere adeguata in conformità dell'art. 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o in conformità di una norma di diritto nazionale (art. 241 bis del RD 4 novembre 1963), che prevede un ricalcolo della prestazione dovuta in base alla legge nazionale in funzione delle variazioni dei tassi medi di cambio e dell'evoluzione economica (perequazione)».

(¹) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso del sig. Dimitrios Coussios contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1992

(Causa T-68/92)

(92/C 288/18)

Il 18 settembre 1992, il sig. Dimitrios Coussios, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la Sarl Fiduciaire Myson, Rue Glesener, 1, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

— annullare le decisioni adottate dalla Commissione il 13 febbraio 1992,

— condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno, la somma che il Tribunale fisserà ex aequo et bono, determinata, con riserva di modificazione nel corso del giudizio, in 100 000 ECU,

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione di non assegnare il posto vacante di capo dell'unità VII.C.3, «sicurezza aerea — controllo di traffico aereo — politica industriale», nonché le decisioni di non indire un concorso interno e di bandire, invece, un concorso esterno per l'assegnazione del posto medesimo. Egli chiede, inoltre, il risarcimento del preteso danno morale subito per effetto della serie di illeciti commessi dalla convenuta.

A sostegno della domanda il ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale, facendo valere che le decisioni impugnate sono viziate da totale carenza di motivazione, motivazione che non è rintracciabile né nelle indicazioni contenute nella decisione stessa, né in una risposta motivata di rigetto del reclamo.

Il ricorrente sostiene, d'altro canto, che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione degli artt. 26, 43 e 45 dello Statuto. Egli osserva, al riguardo, che, in mancanza di rapporti informativi per i periodi 1987/1989 e 1989/1991, il comitato consultivo di nomina (CCN) non ha potuto avere conoscenza, soprattutto, dei meriti per cui il ricorrente stesso si è distinto nel corso dei due anni durante i quali egli ha ricoperto, ad interim, il posto di capo della divisione VII-C.3; la convenuta, quindi, avendo adottato le decisioni impugnate in base, soprattutto, alle conclusioni del CCN, ha violato le garanzie riconosciute dal legislatore comunitario al ricorrente quale dipendente di ruolo avente diritto ad essere scrutinato per la promozione e candidato al posto vacante.

Il ricorrente ritiene, inoltre, che le decisioni impugnate si basano, in assenza di rapporti informativi relativi al periodo successivo al 30 giugno 1987, unicamente sulle valutazioni del suo rendimento e delle sue capacità professionali provenienti dal direttore generale della DG VII. Il ricorrente, considerato che tali valutazioni non sono state riportate in un processo verbale che avrebbe potuto essergli comunicato ed inserito nel suo fascicolo personale, sostiene che la convenuta ha violato le norme sancite dall'art. 26 dello Statuto nonché il diritto di difesa.

Il ricorrente fa valere, infine, la violazione dell'art. 29 dello Statuto, nella parte in cui la convenuta ha deciso di bandire un concorso esterno senza aver realmente esaminato la possibilità di indire uno interno.

Ricorso del sig. Willy Seghers contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1992**(Causa T-69/92)**

(92/C 288/19)

Il 18 settembre 1992, il sig. Willy Seghers, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Maure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, rue Guillaume, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 28 ottobre 1991, con cui è stata revocata l'assegnazione del ricorrente dal ruolo di servizio a tre turni presso il Servizio di sicurezza del Consiglio e, se del caso, la decisione dell'APN 19 giugno 1992 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente,
- condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento, ai sensi degli artt. 90 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente rileva che la motivazione della decisione impugnata si fonda sulla sua insufficiente presenza effettiva in servizio e contesta formalmente il computo dei giorni di presenza effettuato dal proprio superiore gerarchico; egli ritiene, infatti, che questi sia potuto giungere alla cifra di cui trattasi unicamente mediante il cumulo di due voci contestabili; da un lato, non ha tenuto conto del particolare metodo di lavoro attuato presso il Servizio di sicurezza, dall'altro, non ha tenuto conto, ai fini del computo, del tempo dedicato dal ricorrente per effetto della sua assegnazione presso il comitato del personale. Il ricorrente conclude che la decisione da qua è viziosa da manifesto errore di valutazione e costituisce violazione dell'art. 1 dell'allegato II dello Statuto del personale.

In secondo luogo, il ricorrente osserva che dalla decisione di rigetto del reclamo emerge che il convenuto ha considerato l'assenza dal servizio rilevata talmente grave da esigere, nell'interesse del servizio, la sua revoca dall'assegnazione al servizio a tre turni. Egli sostiene, in proposito, che la propria presenza in servizio nel periodo de quo non possa considerarsi, rispetto a quella dei propri colleghi, assolutamente insufficiente, o, in ogni caso, quella minore; desta pertanto sorpresa la decisione del convenuto di adottare la decisione impugnata solamente nei suoi confronti e non anche nei confronti di tutti co-

loro che si trovino in una situazione identica alla sua. Il provvedimento di cui trattasi deriva, quindi, chiaramente, ad avviso del ricorrente, da un manifesto errore di valutazione e viola il principio di parità di trattamento.

Il ricorrente fa valere, infine, lo sviamento di potere, sottolineando che la decisione impugnata, lungi dal rispondere alle esigenze connesse all'interesse del servizio, sembra scaturire da un risentimento personale nei suoi confronti da parte del suo superiore gerarchico.

Ricorso della sig.ra Helene Goyens de Heusch contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 settembre 1992

(Causa T-73/92)

(92/C 288/20)

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato adito dalla sig.ra Helene Goyens de Heusch, con domicilio in Kraainem (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Luc Misson e Jean-Louis Dupont del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, con un ricorso promosso nei confronti della Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare:

- il diritto della ricorrente alla ricostruzione retroattiva della carriera, a partire dal 10 maggio 1985, data alla quale avrebbe dovuto essere iscritta sull'elenco degli idonei del concorso COM/B/2/82,
- che in esecuzione di detto obbligo, la ricorrente ha diritto ad un reinquadramento nel grado B 3, o, quantomeno B 4, dal momento che è risultata vincitrice di detto concorso ed è stata nominata dalla Commissione ad un posto di assistente aggiunto della categoria B,

2) annullare la decisione 16 giugno 1992 notificata alla ricorrente il 22 giugno 1992, con la quale l'Autorità investita del potere di nomina (APN) ha respinto il reclamo 27 gennaio 1992, n. 15/92 contro la decisione 11 dicembre 1991 con la quale l'APN l'ha nominata alle funzioni di assistente aggiunto, con inqua-

dramento nel grado B 5, 4° scatto, in quanto questa decisione non concede alla ricorrente la correzione della carriera alla quale ha diritto e le nega il diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso e nella misura in cui il Tribunale non volesse riconoscere il diritto della ricorrente al reinquadramento, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta:

- a pagare alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento danni di importo pari alla differenza tra tutti i vantaggi pecuniari, salariali, pensionistici e ogni altro vantaggio che la ricorrente ha fino ad oggi maturato e quelli che avrebbe maturato se fosse stata iscritta fin dal 10 maggio 1985 sull'elenco degli idonei del concorso COM/B/2/82, determinati tenendo conto della carriera fatta dai vincitori del concorso iscritti sull'elenco degli idonei del 10 maggio 1985, e dei rapporti informativi della ricorrente.

- A pagare alla ricorrente gli interessi di mora su detta somma a partire dalla data ricostruita della prima nomina che avrebbe dovuto intervenire,

- in subordine, a pagare alla ricorrente, quale risarcimento del danno morale e materiale subito, una somma forfettaria di 2 500 000 franchi belgi, eventualmente maggiorata o diminuita in corso di causa.

3) Condannare la Commissione alle spese di causa, in applicazione dell'art. 69, paragrafo 3, secondo comma del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per la causa e, in particolare, le spese di domiciliazione, di viaggio, di soggiorno e gli onorari di avvocato, in applicazione dell'art. 73 b) del medesimo regolamento.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente espone che nella sentenza 11 marzo 1986 (causa 294/84, Adams e a./Commissione), la Corte di giustizia ha annullato la decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/2/82 per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segreteria aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti ha rifiutato di ammetterla alle prove di detto concorso. In conseguenza di questa sentenza, la commissione giudicatrice ha ripreso la procedura del concorso decidendo nuovamente di non ammettere la ricorrente alle prove; pure detta decisione è stata annullata, questa volta con sentenza 28 febbraio 1989 (cause riunite 100, 146 e 153/87, Basch e a./Commissione). A seguito di queste sentenze, la ricorrente è stata infine ammessa alle prove del concorso che ha superato; è stata pertanto

iscritta nell'elenco degli idonei e successivamente nominata a un posto di assistente aggiunto, con inquadramento nel quadro B 5, 4° scatto.

La ricorrente ritiene che il rifiuto della convenuta di procedere alla ricostruzione retroattiva della carriera o, in subordine, di concederle un indennizzo a titolo di risarcimento del danno morale e materiale da lei subito in conseguenza del fatto di non essere stata iscritta a partire dal 1985 sull'elenco degli idonei del concorso, costituisce

una violazione dell'art. 174 del Trattato CEE e del principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento della Corte di giustizia, viola il principio generale del diritto della funzione pubblica europea del diritto alla carriera, lede il principio della parità di trattamento tra tutti i dipendenti e l'art. 5, n. 3 dello statuto del personale ed implica, infine, una violazione dell'obbligo delle istituzioni europee di risarcire il danno risultante da un illecito dell'amministrazione commesso a danno di un dipendente.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
CORTE DI GIUSTIZIA

Avviso concernente l'organizzazione di un concorso generale

(92/C 288/21)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo e la Corte di giustizia delle Comunità europee indicano il concorso generale:

— n. EUR/C/28 — Dattilografi/e di lingua danese ⁽¹⁾
(carriera C 5/C 4).

⁽¹⁾ GU n. C 288 A del 5. 11. 1992 (edizione danese).

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(92/C 288/22)

1. **Denominazione del gruppo:** The H.P.C. Legal Group
- Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), Rechtsanwälte Walter Hildmann, Marie-Armelle Pajot-Marivin Chtis Over und Parter

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 28. 9. 1992

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Bayern
Stato membro: D
Località: D-8520 Erlangen, Nürnberger Straße 22 a

4. **Numero di registro del gruppo:** HRA 6274

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bundesanzeiger

Nome e indirizzo dell'editore: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, D-5000 Köln 1, Nordrhein-Westfalen

Data di pubblicazione: 20. 10. 1992

Titolo completo della pubblicazione: Erlanger Nachrichten - Erlanger Tagblatt

Nome e indirizzo dell'editore: D-8520 Erlangen, Innere Brucker Straße 8-10

Data di pubblicazione: 1. 10. 1992

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.